

SOMMARIO

AFFARI & COMMERCIO CON: LA BIELORUSSIA			
INTRODUZIONE	III	SISTEMA FISCALE	XI
INTEGRAZIONE EUROPEA	IV	SISTEMA DOGANALE	XII
INCE	V	LE ZONE FRANCHE	XIII
GOVERNO	VI	NORMATIVA DEL LAVORO	XIII
SISTEMA ECONOMICO	VI	TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	XIII
NORMATIVA DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI	VII	SISTEMA BANCARIO	XIV
NORMATIVA SOCIETARIA	IX	FINANZIAMENTI PUBBLICI ITALIANI SUL PAESE	XIV
Documentazione richiesta	X	<i>INDIRIZZI UTILI</i>	XV



IPSOA SCUOLA D'IMPRESA

MILANOFIORI ASSAGO, Strada 1, Palazzo F6, Tel. (02) 82476.086

Affari & commercio con: la Bielorussia

di Alex Gilardini (*) e Ugo Sebastiani (**)
Studio Legale Polliotto-Gilardini, Torino
e
Claudio Gianasso e Tino Candeli
Politecna Europa Srl, Torino

Introduzione

La politica di integrazione con Mosca che il Presidente bielorusso Lukashenko ha perseguito sin dal primo momento della propria elezione nell'estate 1994 (di recente rieletto per un altro mandato nel 2001) si inserisce all'interno di un più generale schema di ricostruzione dello spazio eurasiatico ed ex-sovietico che gli eventi del dopo 11 settembre, vista la fondamentale necessità della presenza della Federazione Russa all'interno della coalizione anti-terrorismo, sembrano, addirittura, aver agevolato. Senza dimenticare che alla fine del 2000, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan hanno dato vita alla Comunità Economica Eurasiatica. Nel corso del 2001, anche la Moldavia si è decisamente riavvicinata, ed è ormai salda la cooperazione economico-strategica fra Armenia e Russia, ed anche i più restii Uzbekistan ed Ucraina sembrano volgere sempre più lo sguardo verso Mosca. Anche perché, con l'eccezione di Lettonia ed Estonia, tutte le repubbliche ex-sovietiche poco concilianti con Mosca si trovano in una situazione ancor meno piacevole delle altre, tanto è vero che la Georgia, l'Azerbaïjan, il Turkmenistan e perfino la Lituania pensano di intensificare i propri legami con la Comunità degli Stati indipendenti (Csi). Il tutto è dovuto a 3 importantissimi fattori: la nostalgia del periodo dell'Unione Sovietica, l'attenzione per il modello di socialismo di mercato alla cinese, il generico desiderio di ordine. Nonostante, però, la fermezza di Lukashenko nel corso dei negoziati economico-commerciali bilaterali, il suo rifiuto di privatizzare, ed il ritardo accumulato da Minsk nel pagamento del **debito energetico** che la

vede esposta verso Mosca, Eltsin, prima, e Putin, adesso, non hanno alcuna intenzione di abbandonare una Bielorussia la cui collocazione internazionale fornisce ossigeno ulteriore al settore militare industriale russo e la rende tanto una risposta, per quanto, per ora, non ancora pienamente compiuta, all'allargamento ad est della Nato, quanto una contraente di un rilevante numero di accordi commerciali. È perciò indubbio che la speciale relazione Mosca-Minsk costituisca un laboratorio per il ri-assemblaggio dell'ex Urss. La Russia gradirebbe senz'altro di più un leader bielorusso meno indipendente e maggiormente disponibile nei confronti delle pressioni dei nuovi capitalisti russi i quali, tutt'altro che nascostamente, mirano al possesso dell'apparato produttivo della vicina Repubblica.

In relazione alle appena citate pressioni, sono delineabili, infatti, 2 distinte fazioni all'interno dell'amministrazione presidenziale bielorusca: quella riformista, nata attorno agli esponenti dell'ex Kgb locale e favorevole all'apertura al capitalismo russo, e quella dura, propensa a mantenere un atteggiamento meno accondiscendente nei riguardi degli appetiti di cui sopra. A dispetto, però, di un rapporto non sempre felice, Mosca non ha mai cercato lo scontro con Minsk. Un'ulteriore ra-

Note:

(*) LL.M. in American Law, Boston University School of Law; Ph.D. in Comparative Law, Turin University School of Law.

(**) M.A. in International Affairs, University of Central Oklahoma; LL.M. in Comparative and European Law, Maastricht University School of Law.

gione risiede nel fatto che la cooperazione di una Bielorussia amica, assume una funzione estremamente importante al fine di accerchiare l'Ucraina, sia dal punto di vista più strettamente politico che da quello energetico. La Bielorussia è comunque, l'unico paese dell'ex blocco socialista ad aver intrapreso, dopo il biennio 1989-1991, un tipo di **sviluppo autonomo**, non legato a ricette occidentali ma, almeno teoricamente, volto ad un'attualizzazione del proprio patrimonio tradizionale ed alla tutela dei propri interessi nazionali. L'attuale Presidente bielorusso ha avuto il merito di instaurare un rapporto costante e diretto con il popolo e scavalcando, ogni qual volta lo abbia ritenuto necessario, grazie ad un uso piuttosto esteso dello strumento referendario, tanto il parlamento quanto gli organi di informazione contraddistinti da una linea politico-editoriale a lui non favorevole.

Questo rapporto così intenso con la popolazione è costantemente rinsaldato dai continui viaggi che Lukashenko compie per il paese, dalla sua politica di linea dura contro il crimine, e dal suo linguaggio semplice. All'interno dell'ambito della Comunità Economica Eurasiatica, con la quale le repubbliche dell'ex Urss stanno cercando di intensificare decisivi rapporti economici bilaterali, la Bielorussia ha assunto un ruolo notevolmente attivo cercando, in tal modo, di ritrovare la perduta funzione di considerevole centro industriale. Dal 1992 il **calo della produzione industriale** in Russia, Ucraina e Bielorussia è stato ragguardevole: meno 45% per la prima, meno 63% per la seconda, e meno 23% per la terza. Di sicuro impatto rispetto alla minore entità della recessione bielorusa si è rivelata la eterodossa politica economica fatta propria da Minsk: una serie di scelte sorde ai richiami del Fondo Monetario Internazionale, fatte di credito praticamente gratis elargito dalla Banca centrale alle imprese ma che come effetto collaterale, visto il rapido raddoppio della massa monetaria circolante in tal modo verificatosi, ha avuto alti tassi di inflazione. Del tutto speciali, come già precedentemente ricordato, tanto l'entità quanto il tenore dei rapporti economici russo-bielorussi. Tra Mosca e Minsk, infatti, tra le quali il 70% dell'ammontare dei rapporti economici bilaterali viene regolato con merci e non con denaro, esiste un'**unica area doganale**, le forniture russe di gas e petrolio vengono pagate dalla seconda con corrispondenti forniture di merci prodotte dalle sue imprese, ed è anche attivo, dall'ottobre del 1998, un accordo «pane in cambio di gas», in base al quale 200 milioni di dollari di debito energetico contratti dalla Bielorussia con la Federazione Russa verranno progressivamente risarciti con forniture alimentari dirette all'esercito di Mosca (1).

Integrazione europea

Dopo le modifiche in senso autoritario apportate alla costituzione da Lukashenko nel 1997, la crescente repressione dell'opposizione e le pressioni sul sistema dei media e sul potere giudiziario, la Ue

decise di non ratificare l'accordo di partnership e cooperazione, già negoziato e di sospendere ogni tipo di assistenza all'interno del Programma Tacis (2). **L'unica linea di credito** disponibile per il paese è quella di Tempus per lo sviluppo della società civile e per le attività legate agli effetti di Chernobyl (10 milioni di euro per il periodo 2000-2003). Un atteggiamento troppo rigido da parte di Bruxelles può tuttavia avere effetti controproducenti, riaccendendo il nazionalismo e rafforzando di conseguenza la figura di Lukashenko che, nonostante tutto, gode di un ampio consenso popolare. La Ue è stata finora incapace di mettere a punto una strategia per stimolare la normalizzazione della Bielorussia. Tuttavia, il prossimo allargamento della Ue produrrà indirettamente effetti che potrebbero condurre ad un ripensamento da parte della Bielorussia delle proprie politiche di protezione dell'**obsoleto sistema economico** e di chiusura verso l'esterno. La Polonia, in particolare, che dal maggio 2004 sarà membro della Ue, ha introdotto il visto per i cittadini della Bielorussia. Tale azione, oltre ad alimentare il senso di isolamento dei bielorusi, mette in pericolo il piccolo commercio di confine ed i flussi di lavoro transfrontaliero. Con l'entrata effettiva della Polonia aumenteranno anche i dazi commerciali e le esportazioni della Bielorussia saranno penalizzate. Inoltre, se l'adesione dei paesi vicini, o l'avvicinamento di Ucraina e Moldova alla Ue, producessero, già nel breve periodo, effetti economici positivi, la Bielorussia potrebbe essere indotta a cambiare orientamento in conformità a quel processo deduttivo e imitativo che le teorie sulla democratizzazione hanno definito come effetto dimostrativo.

Grazie alla loro esperienza di paesi post-comunisti e post-transizione, Polonia, Lituania e Lettonia potrebbero fornire preziosi suggerimenti all'Ue su come formulare una strategia politica con Minsk maggiormente costruttiva e più coerente con le caratteristiche del paese. In realtà, proprio la Russia potrebbe essere il fattore chiave di svolta per la Bielorussia. Dal momento che la Russia è ancora l'interlocutore e alleato più stretto di Minsk, non è da escludere che le scelte russe di politica estera possano avere indirettamente un impatto determinante sugli orientamenti della Bielorussia. La Russia ha, infatti, progressivamente rafforzato la cooperazione con la Nato, la Ue e gli Stati Uniti con cui esiste una convergenza di interessi nel settore dell'energia, nonostante una certa tensione sorta in seguito all'intervento americano in Iraq. Per la Bielorussia sarà insomma sempre più difficoltoso

Note:

(1) Cfr. Cia, The World Factbook, Belarus in <http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bo.html>; Federal Research Division of Library of Congress in <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/bytoc.html>; E. Korosteleva, C. Lawson, and R. Marsh, Contemporary Belarus. Between democracy and dictatorship, London and New York.

(2) The EU's relations with Belarus in http://europa.eu.int/comm/external_relations/belarus/intro/.

interagire con la Russia che sul piano della politica estera è così distante dalle visioni di Minsk. Paradossalmente, l'avvicinamento di questo paese al mondo occidentale potrebbe realizzarsi proprio attraverso il ritorno alla Russia, che è l'unico attore rilevante ad avere un ascendente sulla Bielorussia. Anche il riavvicinamento della Russia a Ucraina, Bielorussia e Kazakistan, per la creazione di una **zona economica unica**, non dovrebbe essere interpretato come la premessa di un nuovo imperialismo russo, ma piuttosto come la promozione di forme regionali di integrazione che si potrebbero poi innestare nell'esperienza del mercato unico europeo.

Nelle relazioni con la Bielorussia, la Ue può invece contare su **risorse politiche limitate**. Essa infatti dispone di strumenti d'intervento negativi ma non incentivanti sulla base della promessa della *membership* o di altre forme di integrazione. In considerazione della chiusura e del conservatorismo del regime di Lukashenko, la Ue non è nella posizione di poter imporre determinate politiche con la promessa di aperture commerciali o aiuti finanziari. Del resto, anche i termini ancora vaghi con cui è stata presentata la nuova politica di prossimità non consentono di prevedere a breve termine gli effetti che tale strategia potrebbe sortire sulla Bielorussia. La politica di prossimità coinvolge paesi troppo eterogenei per ritenere che possa portare ad un **mutamento nell'orientamento politico della Bielorussia**, soprattutto perché ancora non esiste un efficace strumento attuativo ad essa applicabile. Tale processo è concepito come una forma di integrazione progressiva e differenziata che ne determina il ritmo secondo i progressi interni dei paesi coinvolti. Inoltre, data la chiusura della Bielorussia verso l'esterno, l'avvio stesso del processo sarebbe irrealizzabile per la mancanza del requisito fondamentale della volontà politica di fare parte di un tale progetto.

La risposta della Bielorussia alla politica di prossimità proposta dalla Ue è stata molto pragmatica: di apertura ma allo stesso tempo evasiva e accompagnata da una serie di richieste. La Bielorussia, oltre a voler essere coinvolta insieme alla Russia nella costruzione di uno spazio economico europeo e nel dialogo sull'energia, aspira a mitigare gli effetti negativi che il prossimo allargamento avrà sui paesi terzi confinanti in termini di restrizioni alla libera circolazione delle persone e di aumento dei dazi. La Ue dovrebbe quindi approfittare delle richieste di Minsk per riprendere il dialogo, cominciando proprio dal settore della **giustizia ed affari interni** ed intensificando la collaborazione sulle politiche ambientali, già in atto come conseguenza dei danni prodotti dallo scoppio della centrale di Chernobyl.

Una strategia più dinamica è necessaria anche per poter intervenire ad un duplice livello: direttamente attraverso un dialogo con la nomenclatura ed indirettamente tramite un sostegno morbido, per non inasprire il regime di Lukashenko, alla società civile. Si dovrebbero anche sviluppare contatti con i cosiddetti **corpi intermedi**: con gli apparati

amministrativi, il mondo accademico e i parlamentari. La Ue finora è stata particolarmente rigida nei confronti della Bielorussia rispetto, per esempio, alle ex-Repubbliche sovietiche dell'Asia centrale che pure sono carenti rispetto ai principi di democrazia. I motivi di questa diversità di trattamento sono imputabili al fatto che la Bielorussia è considerata uno Stato più europeo degli altri proprio perché confinante alla Ue. La flessibilità esibita, invece, nei confronti della Turchia, a cui, nonostante non avesse ancora abolito la pena di morte, è stato riconosciuto lo status di paese candidato alla *membership* deriva dai notevoli progressi in senso democratico compiuti dal paese, dal sostegno che esso può vantare da parte degli Stati Uniti e di alcuni Stati membri della Ue, e dalla lunga fedeltà alla sfera occidentale, tanto da essere membro della Nato fin dal 1952.

Per il momento la Ue e le altre organizzazioni internazionali hanno difficoltà ad intervenire in Bielorussia tramite lo strumento della riattivazione della società civile. Potrebbe forse essere allora utile rivedere la politica di chiusura verso le autorità bielorusse praticata da altri organismi i cui criteri di adesione sono meno rigidi rispetto a quelli dell'Ue, come il Consiglio d'Europa, di cui la Bielorussia non è membro, mentre lo è la Russia nonostante il protrarsi del conflitto in Cecenia.

La Ue dovrebbe, inoltre, approfittare delle difficoltà che il prossimo allargamento creerà alla Bielorussia per fare pressioni sul paese al fine di una maggiore apertura, senza essere troppo intransigente sui criteri di democraticità. Vale la pena dunque sviluppare una **strategia congiunta tra Bruxelles e Mosca**, anche in prospettiva della ricomposizione di uno spazio pan-europeo di sicurezza e sviluppo economico. In questa prospettiva, un miglioramento delle relazioni fra Bruxelles e Mosca potrebbe avere degli effetti positivi sul cambiamento politico in Bielorussia (3).

InCE

L'InCE (4) è sorta a Budapest nel novembre 1989, con la denominazione di Quadrangolare e su iniziativa dei Ministri degli Esteri di Italia, Austria, Jugoslavia ed Ungheria. Essa intendeva, da un lato, segnalare il superamento della logica dei blocchi, unendo in un unico contesto un paese membro della Nato, un membro del Patto di Varsavia, uno Stato neutrale ed un paese europeo non allineato. Dall'altro, l'InCE si proponeva di realizzare **proget-**

Note:

(3) Cfr. E. Korosteleva, C. Lawson, and R. Marsh, *Contemporary Belarus. Between democracy and dictatorship*, London and New York; A. Lewis, *The EU & Belarus. Between Moscow and Brussels*, London.

(4) Gli autori ringraziano per la preziosa collaborazione l'On. Avv. Roberto Rosso, nella sua qualità di Presidente della Delegazione Parlamentare della Iniziativa Centrale Europea (InCE).

ti settoriali nell'ottica di una progressiva omogeneizzazione delle strutture socioeconomiche dei paesi membri. Le linee-guida InCE adottate a Budapest il 25 novembre 2000 hanno precisato che fra gli obiettivi strategici dell'organizzazione figurano la coesione di un'Europa unita ed il rafforzamento delle capacità dei paesi membri meno avanzati o comunque più bisognosi di una **ripresa o di uno sviluppo economico accelerato**. Successivi allargamenti hanno condotto all'attuale composizione dell'InCE, che comprende 17 paesi membri: Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria (5), Croazia, Fyrom, Italia, Moldova, Polonia (6), Repubblica Ceca (7), Repubblica Federale di Jugoslavia, Romania, Slovacchia, Slovenia (8), Ucraina, Ungheria. Dietro la sigla InCE va visto, quindi, un pezzo importante dell'Europa in costruzione e ricostruzione (9).

Governo

La Bielorussia ha ottenuto l'indipendenza dall'Unione Sovietica il 25 agosto 1991. La costituzione è stata adottata il 30 marzo 1994 e riformata con referendum nazionale il 24 novembre 1996 (in vigore dal 27 novembre 1996). La Bielorussia è una Repubblica presidenziale. Il Presidente è eletto a suffragio universale per la durata di 5 anni e detiene poteri particolarmente ampi: nomina i membri del Consiglio dei Ministri, sceglie la metà dei componenti della Corte costituzionale, nomina il Presidente della Corte Suprema, della Commissione elettorale centrale e della Banca Nazionale Bielorussa. Il 19 dicembre 2003 Sergej Sergeevich è stato nominato primo Ministro con decreto del Presidente della Repubblica approvato dal parlamento.

Il referendum ha ampliato notevolmente i poteri presidenziali ed ha introdotto un parlamento bicamerale composto da una Camera alta, il Consiglio della Repubblica (64 seggi, 56 membri eletti dai Consigli regionali e 8 membri nominati dal Presidente, tutti in carica 4 anni) e da una Camera bassa, la Camera dei rappresentanti (110 seggi, membri eletti a suffragio universale, in carica 4 anni). I partiti politici ufficiali e registrati sono: Partito comunista bielorusso (Cpb); Partito agrario (alleato del Partito Comunista); Partito dell'accordo del popolo (partito di centro-sinistra); Partito dell'unità bielorusso (partito di centro-sinistra); Partito civico unito (partito riformista); Unione social-democratica bielorusso (partito riformista); Fronte popolare bielorusso (partito di opposizione) (10).

Sistema economico

Si premette che la moneta ufficiale della Bielorussia è il rublo bielorusso. Il cambio, al 30 marzo 2004, è pari a 2.606,45 brb per 1 euro; 2.150 brb per 1 usd.

Nella classifica rischio-paese, aggiornato al 15 set-

tembre 2003, la Sace colloca la Bielorussia nella 7° categoria su 7 (1 minor rischio; 7 maggior rischio).

Il decennio 1991-2000 è stato il periodo di ripresa dal trauma causato dallo scioglimento dell'Urss e dalla trasformazione dell'economia bielorusso. La prima parte del decennio si è assistito all'aggravarsi della crisi iniziata nel 1991, caratterizzata dalla **crescita dell'inflazione**, il crollo della produzione, la crescita della disoccupazione ed il peggioramento del livello di vita della popolazione.

Con l'elezione di Lukashenko, a Presidente della Bielorussia, il governo abbandonò la terapia shock in politica economica considerando che questo sistema applicato all'ex Urss stava portando all'annientamento del vecchio sistema senza gettare le basi di un'economia di mercato efficiente, con il risultato di concentrare le risorse del paese nelle mani di una piccola minoranza. Da queste considerazioni è derivata la scelta di un **approccio graduale alle riforme dell'economia**, adottando un sistema misto di gestione dirigista con elementi di economia di mercato. Il risultato è che ancora oggi lo Stato ha un ruolo importante nella gestione dell'economia. Viene utilizzato un ampio spettro di strumenti amministrativi per influenzare lo sviluppo dell'economia allo scopo di invertire il processo di contrazione della produzione ed il peggioramento delle condizioni di vita della popolazione. In particolare, si agisce **stabilendo il livello dei prezzi**, adottando interventi diretti: decreti governativi, quote, licenze, finanziamenti diretti alle imprese dal bilancio dello Stato (all'agricoltura, ai trasporti, all'edilizia), veto alla privatizzazione di determinate imprese ed altro. Questo tipo di regolamentazione ostacola lo scopo generale di liberalizzare l'economia ed è considerata dallo Stato come temporanea.

I risultati positivi di questa politica non si fecero attendere: tra il 1997 ed il 1998 il Pil è cresciuto

Note:

(5) A. Gilardini e C. Botta, «Affari & Commercio con: la Bulgaria», in *Commercio internazionale*, n. 13/2001; A. Gilardini e C. Botta, «Bulgaria: Guida Pratica al Porto dell'Europa Orientale», Cis, Franco Angeli, Milano, 2001.

(6) A. Gilardini e C. Botta, «Affari & Commercio con: la Polonia», in *Commercio internazionale*, n. 20/2002; A. Gilardini, «Polonia, il sistema doganale punta allo standard europeo», *Ipsa*, in *Commercio internazionale*, n. 4/1999.

(7) A. Gilardini e U. Sebastiani, «Affari e Commercio con la Repubblica Ceca», in *Commercio internazionale*, n. 20/2003.

(8) A. Gilardini e U. Sebastiani, «Affari e Commercio con la Slovenia», in *Commercio internazionale*, n. 24/2003.

(9) Cfr. G. Ajani, *Diritto dell'Europa Orientale*, Utet, Torino, 1996; G. Ajani, *Il Modello Post Socialista*, Giappichelli, Torino, 1999; G. Ajani, *By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe*, *American Journal of Comparative Law*, 1995.

(10) President of the Republic of Belarus in <http://www.president.gov.by/eng/president/>; Constitution of the Republic of Belarus in <http://www.president.gov.by/eng/map2/state/const/>.

dell'8,4%, il volume della produzione industriale del 12,4%, la produzione dei beni di consumo del 20,8%, gli investimenti del 25%, il volume del commercio al dettaglio del 26%; crebbe anche il reddito medio reale della popolazione: 19,4%.

Tuttavia, dato che la crescita dei vari indicatori macroeconomici era stata accompagnata da una significativa **crescita della massa monetaria**, l'inflazione, la caduta del rublo bielorusso sui mercati valutari, il saldo negativo della bilancia commerciale, la caduta della produzione agricola impedirono il miglioramento delle condizioni socioeconomiche del paese. Inoltre, la crisi russa del 1998 rallentò notevolmente la crescita economica in Bielorussia, a causa della forte dipendenza commerciale del paese dal potente vicino: infatti, nel 2002, il 57,9% del commercio estero bielorusso era costituito da scambi con Mosca.

Queste tendenze si sono mantenute negli ultimi anni. Nel 2002, il Pil è cresciuto del 4,7%, il volume della produzione industriale del 4,3%, però, rimane alta la percentuale dell'inflazione. La causa della continua crescita dei prezzi va ricercata nella crescita della massa monetaria, nella svalutazione del rublo bielorusso, nella **lentezza della privatizzazione**. Riguardo allo stato finanziario delle imprese, nel 2002, il 34,9% delle imprese erano passive. La redditività era attestata all'8,7%. Il debito interno è equivalso al 4,7% del Pil, il debito estero al 5,7% del Pil. Alla data del 1° marzo 2003 risultavano occupati 4,4 milioni di persone, e la disoccupazione era attestata al 3%.

Nel 2002, le importazioni in Bielorussia sono cresciute del 9,8%. La quota maggiore dell'import bielorusso proviene dalla Russia (65,1%), e l'Italia è al quinto posto (2,4%). Dal 1995, il saldo della bilancia commerciale bielorusso è negativo e nel 2002 il deficit ha raggiunto 0,9 miliardi di dollari. Le importazioni dall'Italia nel 2002 sono state di 215,2 milioni di dollari. Le esportazioni bielorusse nel 2002 sono aumentate dell'8,7%. Il partner più importante è la Russia (il 50,1%), l'Italia sta sul decimo posto (1,6%). Le esportazioni verso l'Italia, nel 2002, sono state di 130,1 milioni di dollari.

È stato, inoltre, approvato un programma per lo **sviluppo socioeconomico** della Repubblica di Bielorussia per il 2001-2005. In esso, sono stabilite le seguenti priorità:

- lo sviluppo del complesso agricolo e dei comparti ad esso legati;
- l'attivazione delle attività conducenti ad investimenti ed innovazione;
- lo sviluppo delle esportazioni di beni e servizi;
- la formazione di un sistema sanitario efficace;
- lo sviluppo dell'edilizia ad uso abitativo.

Sono stati fissati gli obiettivi di risanamento finanziario dell'economia, dell'attivazione delle riforme strutturali e dello sviluppo della sfera dei servizi, la diminuzione del carico fiscale sulle imprese, l'introduzione di un effettivo meccanismo d'investimento.

Le previsioni di medio periodo indicano una crescita annuale del Pil nel periodo 2001-2005 del 6-7% annuo, della produzione industriale del 5-6%.

Si propone di incrementare la quota di accumulazione del Pil fino al 27% nel 2005. Per il 2005, si prevede altresì uno stipendio medio mensile di 250 dollari, rispetto a quello del 2002 di 106 dollari.

Per riassumere, i **principali settori economici** bielorusso sono: meccanico e metallurgico, alimentari, chimico, tessile, energetico, del legno. I **principali partner commerciali** bielorusso sono: Russia, Germania, Lituania, Polonia, Italia, Cina, Usa, Regno Unito. I **prodotti italiani importati** in Bielorussia sono: abbigliamento, calzature, prodotti di profumeria, alimentari, apparati di telecomunicazioni, articoli di pellicceria, macchine utensili per la lavorazione di metalli, legno e prodotti agricoli. La presenza economica italiana in Bielorussia consiste in 70 imprese miste, 50 imprese a capitale italiano, 14 rappresentanze di aziende italiane (dati 2001).

Da ultimo ma non ultimo, le **risorse del legno** sono molto significative. Il 36% del territorio è ricoperto dai boschi. Ma solo 1,3 metri cubi per ettaro viene tagliato, in confronto ai 4,4 di Germania e i 3,7 dell'Austria. La quantità di legno tagliato nel 2001 è stata di 6,6 milioni di metri cubi. Tipi di legno: pino, abete, rovere, betulla, ontano, tremola, larice,iglio. Le ditte che si occupano della lavorazione del legno sono 304. Nel 2001, sono stati esportati 950 mila metri cubi di legno grezzo, 824 mila metri cubi di legno lavorato, 140 mila metri cubi di pannelli, 100 mila metri cubi di legno compensato (11).

Normativa degli investimenti stranieri

L'attività di investimento straniero nel territorio bielorusso è regolata dal Codice sull'investimento datato 22 giugno 2001. Tale Codice è finalizzato alla creazione di garanzie e di condizioni favorevoli per gli investitori stranieri. In particolare questo Codice estende forme possibili fino a quel momento per investimento straniero e lo incentiva attraverso varie modalità di supporto governativo.

Il governo bielorusso sostiene gli investimenti tramite due canali principali: l'intervento diretto nell'attività di investimento e la creazione di condizioni favorevoli per gli investitori. Il primo tipo di intervento è costituito principalmente dai programmi di investimento governativi, dall'investimento di risorse statali in progetti ritenuti rilevanti, la concessione di garanzie pubbliche per prestiti finalizzati allo sviluppo degli investimenti.

Il secondo genere di intervento è legato alla creazione di un ambiente favorevole, attraverso la garanzia dei diritti degli investitori, le misure antimonopolistiche e le privatizzazioni, le politiche fiscali e monetarie e la creazione di zone franche.

Nota:

(11) Cfr. The Advantages of Trade-Economic Cooperation with the Republic of Belarus / Overview of Market Reforms in <http://www.mfa.gov.by/eng/index.php?id=1&d=economic>; Report on Implementation of the Republic of Belarus / Monetary Policy Guidelines for 2002.

Il Codice definisce i soggetti a cui possono essere applicate le disposizioni che possono essere Stati esteri o enti territoriali regionali, organizzazioni internazionali, persone giuridiche straniere, cittadini stranieri o bielorusi con residenza permanente all'estero.

Dal punto di vista oggettivo, sono ammessi investimenti che riguardino la proprietà di **beni immateriali**, ivi comprese anche le imprese considerate beni complessi, i titoli e la proprietà intellettuale.

Gli investimenti possono realizzarsi attraverso la costituzione di società interamente appartenenti ad investitori stranieri, che chiameremo società straniera; la partecipazione in società costituite insieme a persone giuridiche o fisiche bielorusse, che chiameremo **società miste**; l'acquisto di società, immobili o titoli; l'acquisto di diritti di utilizzo della terra o di altre risorse naturali o la costituzione di diritti intellettuali.

È importante rilevare come sia la società straniera che la società mista sono persone giuridiche bielorusse, mentre **non hanno personalità giuridica le semplici rappresentanze**.

Per favorire l'investimento produttivo nel proprio territorio la Bielorussia concede facilitazioni sotto forma di garanzie, supporto statale agli investimenti e privilegi fiscali e doganali.

Le garanzie sono principalmente il **diritto alla proprietà** in ogni sua forma e il diritto a rimpatriare gli utili, una volta pagate le imposte; la certezza della stabilità dei diritti sanciti dal Codice sugli investimenti, cioè le condizioni di attività degli investitori stranieri non possono essere peggiorate rispetto alla legislazione vigente al momento della registrazione per un periodo di 5 anni; la possibilità di trasferire all'estero, dopo il pagamento delle tasse, i redditi prodotti o i capitali investiti in caso di sospensione dell'attività di investimento; l'obbligo di risarcimento immediato e completo a valori di mercato in caso di nazionalizzazione o esproprio; e l'obbligo di risarcimento da parte dello Stato per i danni causati da attività o inattività contrarie alla legge da parte dei Pubblici ufficiali.

È opportuno rilevare come la clausola che impedisce cambiamenti peggiorativi rispetto alla legge attuale, con cui l'investitore straniero entra nel mercato, sia dettata dall'esigenza di dare certezze anche in un clima politico non ancora completamente stabilizzato.

Il timore di un possibile ritorno alla nazionalizzazione si riflette invece nell'obbligo di risarcimento, al prezzo di mercato e comprensivo degli interessi, dei beni posseduti da imprenditori stranieri.

Il supporto statale agli investimenti viene concesso nei limiti indicati dalla legge finanziaria per l'anno in corso e con una procedura di assegnazione che tiene in considerazione la strategicità dell'investimento, l'urgenza, la sostenibilità del business plan ed altri parametri indicati nella domanda da presentare. Il supporto statale si concretizza in varie forme.

L'impegno più rilevante si ha nei casi di **partecipazione diretta dello Stato** nei progetti di investimento; questo avviene quando tali progetti considerati

di importanza strategica e il procedimento prevede la stipula di accordi tra Stato e imprenditore. L'impegno di fondi pubblici è comunque sottoposto ad alcune condizioni: il co-finanziamento per almeno il 20% da parte dell'imprenditore e il progetto ha superato l'indagine di fattibilità governativa (*due diligence*).

Oltre all'intervento diretto esistono altre **forme indirette di sostegno**. La garanzia sul credito concessa da parte dello Stato permette di ottenere prestiti in maniera semplificata e più rapida. La procedura per l'ottenimento della garanzia è regolata dettagliatamente dalla legge.

Altra forma molto interessante per dare sicurezza all'imprenditore straniero nei rapporti con il tessuto economico locale sono le **garanzie sulla cessione del credito** che vengono concesse con procedure standardizzate e semplificate.

Alle società con capitale straniero competono numerosi privilegi fiscali e doganali. Per accedere a tali privilegi è necessario che il capitale investito minimo sia di 20.000 di dollari e che si abbia proceduto a tutte le formalità per la registrazione nell'apposito albo.

I benefici di maggior rilievo sono l'esenzione per 3 anni dalla tassazione dei profitti conseguiti tramite produzione di beni e servizi (non nel commercio) da società con investimenti stranieri pari almeno al 30% del capitale; la riduzione del 50% della tassazione dei profitti per ulteriori 3 anni per le stesse imprese nel caso in cui rientrino anche nella lista delle produzioni strategiche approvate dal governo; l'esenzione dalle tasse doganali e dall'imposta sul valore aggiunto per i beni che servono a formare o incrementare il capitale della società; la possibilità per le società con investimenti stranieri pari almeno al 30% del capitale di **esportare senza licenze** i beni e i servizi prodotti, e di importare beni e servizi necessari per la produzione.

Ulteriori privilegi doganali e fiscali sono inoltre concessi alle imprese del settore delle nuove tecnologie o ad alta tecnologia, incluse nella lista approvata dal governo.

Una nuova forma di investimento introdotta dal Codice è la concessione, che può riguardare risorse naturali, acque, foreste, terreni ed altri beni di proprietà dello Stato. Tali concessioni possono raggiungere la durata di 99 anni (12).

Normativa societaria

La società con investimenti stranieri è la società nel cui fondo statutario una parte (società mista) oppure l'intero capitale (società estera) appartiene ad un investitore estero. La principale forma organizzativa degli investimenti esteri diretti in Bielorussia è la **società mista**. L'utilizzo delle società mi-

Nota:

(12) Cfr. Istituto nazionale per il commercio estero in <http://www.ice.gov.it/>; Investment Legislation in Belarus in http://www.belarusembassy.org/economy/invest_cl.htm.

ste come forma principale di gestione degli investimenti esteri è molto diffusa in Europa dell'Est e nei paesi Csi, perché essa offre il vantaggio di un'ampia **divisione del rischio di investimento**, e può dare all'investitore straniero ed al partner locale una priorità altrimenti non ottenibile. L'esperienza della Bielorussia dimostra che gli investitori stranieri spesso assicurano oltre alle proprie tecnologie, marchi di fabbrica, il capitale finanziario ed una valutazione precisa del management. I partner locali generalmente mettono a disposizione gli stabilimenti e gli uffici, la manodopera, la propria rete vendita che il partner straniero non potrebbe ottenere agendo isolatamente. Nella situazione frequente nell'Europa orientale e nella Csi, in cui spesso l'investitore estero ha una conoscenza limitata del mercato, il sistema istituzionale è ancora in formazione ed il rischio politico ed economico è abbastanza alto, la società mista è la forma più adeguata per l'organizzazione degli affari.

La società straniera si costituisce conforme alle leggi sulle società, mentre la società mista si costituisce come società a responsabilità limitata o società per azioni conforme alla legge sulle società per azioni, società a responsabilità limitata e società a responsabilità supplementare. Le società straniere si registrano in base allo statuto. Le società miste si costituiscono in base allo statuto ed al contratto stilato tra i partecipanti di detta società. In detto contratto si stabiliscono i diritti e gli obblighi dei partecipanti, il fondo statutario, la divisione degli utili, gli organi di amministrazione della società, il modo di risolvere le controversie ed altre condizioni.

Un particolare importante è l'**ammontare delle quote di ciascun partecipante**. Come già previamente accennato, la società mista che produrrà prodotti o servizi è importante che nel fondo statutario, la quota dell'investitore straniero superi il 30%. In detto caso esistono delle facilitazioni: la società è esentata da imposte sugli utili per un periodo di 3 anni; ha diritto di esportare i prodotti (servizi) di produzione propria ed importare produzione per la propria attività senza licenze e permessi supplementari; l'incasso in valuta proveniente dall'esportazione rimane interamente alla società ad eccezione delle somme dovute alle tasse (altre società devono vendere allo Stato il 30% di detto incasso). Dette facilitazioni non vengono applicate alle società commerciali anche se nel fondo statutario la quota dell'investitore supera il 30%.

Il fondo statutario della società con investimenti stranieri deve essere dichiarato in dollari. Gli investimenti stranieri minimi nel capitale statutario della società è di 20.000 dollari. I membri della società con investimenti stranieri depositano nel capitale statutario mezzi finanziari e/o non. Il fondo statutario dichiarato nei documenti di costituzione deve essere formato per almeno il 50% nel primo anno dalla registrazione della società e la detta costituzione deve avvenire con il deposito di almeno il 50% delle quote di partecipazione di ogni membro della società. L'intero fondo statutario si deve formare entro 2 anni dalla registrazione della società. La società straniera opera in base allo statuto. Lo

statuto deve contenere i dati sul proprietario della società, il nome ed il tipo della società, il luogo di ubicazione della società, i tipi di attività, gli organi di gestione e le loro competenze, l'ammontare del fondo statutario, come viene formato il patrimonio della società e le condizioni di utilizzo di detto patrimonio, il modo di ripartizione dell'utile, le condizioni di riorganizzazione e liquidazione della società. Il fondatore della società può risolvere ogni questione (nominare il direttore ecc...) legata all'attività di detta società.

La gestione della società mista è realizzata dalla riunione dei partecipanti della società e dal direttore generale. I partecipanti possiedono i voti proporzionali all'ammontare delle loro quote nel fondo statutario. Le decisioni si prendono con la **votazione semplice della maggioranza**. Fanno eccezione: i cambiamenti e modifiche aggiunte allo statuto; il licenziamento di un partecipante della società mista; la decisione sulla riorganizzazione e la liquidazione della società che si prende con l'accordo di tutti i partecipanti di detta società.

La società mista opera in base allo statuto che comprende: il tipo di società; le sue attività; il nome ed il luogo di ubicazione; la composizione dei partecipanti per le srl; l'ammontare del fondo statutario; come formare il patrimonio della società e la ripartizione degli utili; la struttura e le competenze degli organi di amministrazione; i diritti ed obblighi dei partecipanti della società; il modo di prendere le decisioni; come liquidare e riorganizzare la società. Se nello statuto non viene indicato il periodo di operatività della società, detto periodo si considera illimitato.

La società mista operante sul territorio della Bielorussia è una persona giuridica, il cui fondo statutario è formato dalla quota dell'investitore straniero e la quota delle persone fisiche e/o persone giuridiche bielorusse. La società con investimenti stranieri può essere creata costituendola, comprando, da parte dell'investitore straniero, quote di partecipazione (azioni) in una società fondata anteriormente senza investimenti stranieri o acquistando una tale società interamente. Le società miste si costituiscono in base al contratto redatto e firmato dai partecipanti di detta società e possono avere la forma di società per azioni, società a responsabilità limitata od altre forme di società economiche.

Documentazione richiesta

Alla **costituzione** della società è necessario concordare con le autorità locali, il posizionamento della suddetta. La registrazione statale della società con investimenti stranieri si fa presso il Ministero degli Affari Esteri presentando i seguenti documenti:

■ per le **società miste**: la domanda dei fondatori (firmata da tutti i fondatori) per effettuare la registrazione statale della società in costituzione; 2 copie autenticate dal notaio dei documenti di costituzione della società;

■ per le **persone giuridiche bielorusse**: la copia autenticata dal notaio della decisione di costituzione di una società mista del proprietario del patrimo-

nio o di una istituzione che quest'ultimo ha delegato a farlo; le copie autenticate dal notaio della registrazione statale della persona giuridica e dei suoi documenti di costituzione;

■ per le **persone fisiche bielorusse**: la copia del passaporto, dati sul posto di lavoro;

■ per gli **investitori stranieri**: l'estratto legalizzato dal registro commerciale del paese di provenienza od un'altra dimostrazione dello stato giuridico dell'investitore straniero, in corrispondenza alla legislazione del paese dove si trova la società o dove ha la residenza permanente al momento della costituzione della società mista (alla data dell'effettuazione della domanda di registrazione della società, la data di rilascio di detto estratto non deve essere superiore ad 1 anno). I suddetti documenti devono essere tradotti in bielorusso/russo (la firma del traduttore giurato si legalizza dal notaio). Le **persone fisiche straniere** presentano: la copia del passaporto con la traduzione in bielorusso/russo (la firma del traduttore giurato si legalizza dal notaio); i documenti sul controllo della veridicità del possesso del patrimonio depositato nel fondo statutario sotto un'altra forma diversa dai mezzi finanziari; il documento confermando il pagamento della tassa per la registrazione statale della società;

■ per le **società interamente straniere**: la domanda dei fondatori per effettuare la registrazione statale della società in costituzione; 2 copie autenticate dal notaio dei documenti di costituzione della società;

■ per gli **investitori stranieri**: l'estratto legalizzato dal registro commerciale del paese di provenienza od un'altra dimostrazione dello stato giuridico dell'investitore straniero, in corrispondenza alla legislazione del paese dove si trova la società o dove ha la residenza permanente al momento della costituzione della società mista (alla data dell'effettuazione della domanda di registrazione della società, la data di rilascio di detto estratto non deve essere superiore ad 1 anno). I suddetti documenti devono essere tradotti in bielorusso/russo (la firma del traduttore giurato si legalizza dal notaio). Le **persone fisiche straniere** presentano: la copia del passaporto con la traduzione in bielorusso/russo (la firma del traduttore giurato si legalizza dal notaio); i documenti sul controllo della veridicità del possesso del patrimonio depositato nel fondo statutario sotto un'altra forma diversa dai mezzi finanziari; il documento confermando il pagamento della tassa per la registrazione statale della società;

■ nel caso di **fondazione di una società per azioni straniera di tipo aperto** si presentano inoltre la conferma bancaria o dell'audit sulla formazione del fondo statutario e l'elenco degli azionisti;

■ nel caso di **fondazione di una società per azioni straniera di tipo chiuso** si presenta inoltre l'elenco dei membri di detta società che viene allegato allo statuto.

La registrazione della società deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data della presentazione dei documenti occorrenti. Il fondo statutario della società con investimenti stranieri deve essere dichiarato in dollari. Gli investimenti stranieri minimi nel

capitale statutario della società è di 20.000 dollari. I membri della società con investimenti stranieri depositano nel capitale statutario mezzi finanziari e/o non.

Le società e le organizzazioni straniere possono aprire rappresentanze con il permesso del Ministero degli Esteri. La rappresentanza non costituisce persona giuridica. Le rappresentanze delle società straniere possono essere aperte per: realizzare efficacemente i contratti e la collaborazione nei settori commerciale, economico, finanziario; studiare i mercati della Bielorussia; studiare le possibilità d'investimento nella Bielorussia e la creazione di società miste con capitale straniero; sviluppare le relazioni economico-commerciali tra i paesi; rappresentare e proteggere gli interessi della società di base.

Per ottenere il **permesso di apertura di una rappresentanza**, la società straniera deve presentare al Ministero degli Esteri i seguenti documenti (una domanda contenente): lo scopo di apertura della rappresentanza; il nome completo della società; la data di costituzione della società; il luogo della sede principale; la descrizione delle attività della società; informazioni sulle persone che amministreranno gli affari in Bielorussia per conto della società; le copie dei documenti di costituzione (autenticate); la copia del documento che conferma la registrazione statale della società presso l'organo competente nel paese di provenienza (certificato di registrazione, visura camerale, ecc.) autenticata; la procura del gestore della rappresentanza (autenticata); la lettera bancaria dalla banca che serve la società; la decisione di aprire una rappresentanza sul territorio della Bielorussia e lo scopo (gli scopi), lo stato giuridico, l'indirizzo, la struttura organizzativa, le competenze del gestore, il procedimento di chiusura della rappresentanza; la procura legalizzata della persona che si dovrà occupare dell'apertura della rappresentanza.

La rappresentanza si apre per un periodo di 3 anni con la possibilità di prolungare detto periodo. Le tasse per la registrazione: per il rilascio dell'autorizzazione di apertura della rappresentanza 2.000 dollari, per prolungare il periodo 1.000 dollari (13).

Sistema fiscale

Il sistema di tassazione bielorusso ha 2 livelli: quello nazionale, che riguarda l'intero territorio dello Stato, le cui entrate alimentano il bilancio statale o i fondi statali fuori bilancio; e quello locale, differenziato nelle diverse unità territoriali amministrative ai cui bilanci afferiscono tali entrate.

Il sistema impositivo statale è inserito nella legge sulle tasse e le imposte del 20 dicembre 1991 e successive modifiche (l'ultima è del gennaio 2003). In

Nota:

(13) Cfr. Istituto Nazionale per il Commercio Estero in <http://www.ice.gov.it/>; Types of Enterprises in <http://www.president.gov.by/eng/map2/state/econ/ec3.html>.

questa legge sono classificate i tipi di imposte e tasse previste, la cui applicazione è regolata da singole leggi specifiche.

Le tipologie previste, molto simili al sistema italiano, sono l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul consumo (accisa), l'imposta sui redditi e i profitti, la tassa sulle lotterie, le tasse sull'uso delle risorse naturali, l'imposta sugli immobili, l'imposta sui terreni, la tassa sul transito, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e quella sul reddito delle società.

Esistono peraltro numerosi accordi internazionali contro le doppie imposizioni stipulati dalla Bielorussia, tra cui anche uno con l'Italia del 1997.

Riguardo all'imposizione fiscale per l'apertura di un'azienda in Bielorussia, occorre distinguere quanto segue: il capitale minimo è 20.000 dollari, Iva 20%, le imposte sull'imponibile fino a 39.000 dollari, 15%, da 39.000 dollari, 24%, dove bisogna aggiungere una tassa del 6% cosiddetta sociale; le aziende straniere hanno la possibilità di **non avere imposte sull'imponibile quanto riguarda i servizi**, cioè tutti quei beni che non prevedono l'acquisto di materiale, per esempio turismo, affitti, ecc. ma mantengono Iva al 20 e il 6% di contributo sociale; per lo stipendio dei dipendenti, i contributi gravano sul 41% dello stipendio. Rimane a parte il regime fiscale agevolato delle Free Economic Zones (14).

Per riassumere, le percentuali delle imposte sulle società sono le seguenti: imposta sul valore aggiunto (Iva), 20%; imposta sugli utili, 30%; imposta sul reddito (dividendi), 15%; imposta sul reddito delle persone giuridiche straniere che non svolgono le loro attività nella Repubblica Bielorussa: dividendi, royalty, licenze, ecc., 15%; obblighi a lungo termine, 10%; trasporto merci, 6%; assicurazione nel fondo sociale (dal fondo stipendi), 35%; fondo d'occupazione (dal fondo retribuzione lavoro), 1%.

Sistema doganale

La legislazione concernente i dazi doganali è contenuta nel Codice doganale e nella legge sulle tariffe doganali del 3 febbraio 1993.

Il primo detta i principi generali che regolano il movimento di beni attraverso le frontiere della Bielorussia. La seconda indica le procedure per l'applicazione delle tariffe doganali.

In particolare, si sofferma sulla definizione del valore del bene, a cui si applica l'imposta all'aliquota fissata. Tale valore, che deve essere dichiarato dal soggetto che effettua l'operazione, può essere stabilito con i metodi elencati in **ordine di preferenza** (l'ultimo è residuale, nel caso tutti gli altri non fossero applicabili):

■ **il prezzo a cui è stato o sarà venduto il bene**, se esso è già stato determinato; tale valore include anche le spese di trasporto e di assicurazione e le commissioni. Deve risultare da documentazione certa e non può essere utilizzato se la transazione avviene tra soggetti economicamente interdipendenti (il

legislatore mira ad evitare l'uso di prezzi fittizi concordati);

■ **il valore di beni identici**, che abbiano quindi le stesse caratteristiche fisiche e qualitative, lo stesso produttore e lo stesso paese di origine, e che inoltre siano stati importati non più di 90 giorni prima, in quantità analoghe e alle stesse condizioni commerciali. Se vi sono più valori con queste caratteristiche, viene scelto il più basso;

■ **il valore di beni simili**, cioè con caratteristiche fungibili, e stessi livelli qualitativi, con preferenza per i beni con lo stesso paese di origine e dello stesso produttore;

■ **il valore calcolato tramite deduzione dei costi**, cioè deducendo al prezzo unitario, a cui si intende vendere i beni (entro i primi 90 giorni), i costi delle commissioni normalmente dovuti su beni analoghi, le tasse e le imposte che si pagheranno e le altre spese di trasporto e assicurazione che si avranno in Bielorussia. Questo metodo è applicabile solo se il bene sarà venduto in Bielorussia senza ulteriori trasformazioni;

■ **il valore calcolato sommando i costi**, dato dalla somma della somma dei valori di materie prime, lavorazione, spese generali dal luogo di fabbricazione al confine bielorusso e il margine di profitto usualmente praticato;

■ **il valore di metodo residuale**, è calcolato direttamente dal Corpo doganale bielorusso, sulla base delle consuetudini internazionali, e con l'obbligo di fornire al dichiarante le informazioni sul prezzo utilizzate.

Ad ogni ingresso in Bielorussia è consentito, **senza dover pagare in dazi d'importazione**, portare: beni personali per un massimo di 1.000 dollari e 50 Kg di peso, generi alimentari per non oltre 10 Kg; possibilmente confezionati o sottovuoto; 3 litri di alcolici; 10 pacchetti di sigarette; 3 capi di abbigliamento in pelle; 1 cinepresa o videoregistratore; 5 oggetti d'oro. Nel caso si superi il valore di 1.000 dollari per i beni personali (tutti compresi) si dovrà compilare il modulo di ingresso, pagare un dazio doganale pari al 30% dell'eccedenza, che scenderà al 3% nel caso sia importazione temporanea, ossia escano dalla Bielorussia al termine del soggiorno. Si può importare qualsiasi cifra in valuta che però deve essere dichiarata nel caso superi i 3.000 dollari.

È possibile esportare cifre superiori a 3.000 dollari solo nel caso si possieda: un **permesso speciale** da parte di una banca bielorusa; sia dichiarata una cifra uguale o superiore all'ingresso in Bielorussia.

I quadri o icone si esportano solo ed esclusivamente con un'autorizzazione speciale del Ministero della Cultura compresi quelli acquistati con regolare ricevuta nei negozi. Si possono esportare solo 250 gr. di caviale sia nero che rosso (15).

Note:

(14) Tax System in <http://www.mfa.gov.by/eng/index.php?d=economic/policy&id=6>.

(15) Customs Legislation in <http://www.belarus.net/softinfo/lowcat.html>.

Le zone franche

Le Free Economic Zones (Fez) sono istituite e regolate dalla legge sulle zone franche e dai singoli decreti che ne hanno sancito la costituzione.

Attualmente le zone franche in Bielorussia sono quella di Brest, costituita nel 1996, quella di Vitebsk del 1999, Grodnoinvest del 2002, Gomel Raton del 1998, Minsk del 1998, e Mogilev del 2002.

Le Fez sono suddivise funzionalmente a seconda della vocazione che si è voluto dare alla regione (di produzione, scientifica e tecnologica, turistica, per il commercio). Molte Fez sono pluri-funzionali. Per essere considerati residenti nella Fez, bisogna effettuare registrazione presso l'amministrazione della Fez, a cui segue un'ispezione del Ministero delle Finanze.

Le zone franche sono parte del territorio bielorusso, ma hanno uno speciale regime per l'importazione e l'esportazione di beni.

Al momento dell'importazione di un bene nel territorio della Fez **non vi sono dazi doganali**. Quando il bene viene importato e viene «esportato» nel resto del territorio bielorusso, è soggetta a tasse ed imposte come se provenisse direttamente dal suo paese d'origine. L'esportazione invece di beni prodotti nelle Fez non subisce tasse o imposte doganali.

Il sistema impositivo nelle Fez ha alcuni privilegi: questi peraltro vengo stabiliti nel decreto di istituzione e variano da Fez a Fez. In generale i privilegi riguardano un minor numero di imposte a cui i residenti della Fez sono assoggettati e aliquote d'imposta ridotte.

Si prenda ad esempio le Fez Minsk e Gomel-Raton: l'imposta sul profitto e sul reddito ha un'aliquota del 15% (contro il 30% nel resto della Bielorussia), l'imposta sul valore aggiunto del 10% (contro il 20% nel resto del paese); il profitto derivante dalla produzione di beni e servizi è completamente detassato per i primi 5 anni e i profitti reinvestiti nel territorio bielorusso sono sempre detassati.

Va peraltro ricordato come nelle Fez si possa utilizzare indifferentemente la valuta locale o qualsiasi altra valuta purché convertibile; e come sia possibile utilizzare manager e ingegneri stranieri senza alcuna limitazione (16).

Normativa del lavoro

Nelle aziende con investimenti stranieri, le relazioni di produzione e di lavoro, comprese le questioni di assunzione e licenziamento, il regime di lavoro e di riposo, le condizioni di remunerazione del lavoro, le garanzie e le compensazioni, vengono regolate sia dal contratto collettivo, che dai contratti individuali di lavoro. Le questioni di remunerazione del lavoro, la concessione delle ferie, i contributi per le pensioni dei dipendenti stranieri nella società con investimenti stranieri, vengono stabilite dai contratti individuali singolarmente. Il loro stipendio, in valuta straniera, può essere trasferito all'estero. **Le condizioni, stabilite nel contratto col-**

lettivo e nei contratti individuali di lavoro, non possono peggiorare la situazione dei dipendenti appartenenti a detta società in proporzione alle condizioni previste dalla legislazione in vigore nella Bielorussia. L'assicurazione sociale dei dipendenti delle società con investimenti stranieri ed i loro contributi (ad eccezione dei contributi per la pensione dei dipendenti stranieri) vengono regolati dalla legislazione della Bielorussia. I contributi per la pensione dei dipendenti stranieri si versano, nei modi e secondo le condizioni previste dai contratti individuali, nei fondi corrispondenti nei paesi della loro residenza permanente.

Le relazioni di lavoro vengono regolate dal Codice del lavoro, la legge sull'occupazione della popolazione, la legge sulle unioni professionali, la legge sulla soluzione dei conflitti nei contratti collettivi di lavoro. La protezione sociale dei cittadini bielorusi viene, invece, garantita dalla legge sulle basi dell'assicurazione sociale statale e la legge sulle pensioni. Il periodo di lavoro settimanale, con 2 giorni festivi, non deve superare 40 ore. Per i lavoratori che hanno meno di 18 anni, detto periodo è ridotto fino a 24 massimo 36 ore.

Per i lavoratori che vengono retribuiti dal **bilancio statale**, lo stipendio viene stabilito in base allo stipendio minimo deciso dal governo ed in base alla rete tariffaria unica. Nella sfera commerciale il sistema e l'ammontare dello stipendio si stabiliscono su base contrattuale. Un limite massimo per l'ammontare della retribuzione del lavoro non esiste. La legislazione prevede che il lavoro straordinario ed il lavoro durante i giorni festivi viene retribuito doppiamente. Per ogni ora di lavoro notturno e per il regime a più turni si paga un surplus stabilito dal contratto od accordo collettivo che comunque non deve essere inferiore al 20% della retribuzione del lavoratore in regime normale.

Le ferie minime previste sono di 21 giorni. Il datore di lavoro può concedere al lavoratore più giorni di ferie nel modo e secondo le condizioni previste dal contratto, accordo collettivo o individuale. L'assicurazione sociale statale è prevista per tutti i lavoratori, senza eccezioni (17).

Tutela della proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale è tutelata dalla legge sui brevetti per i campioni industriali (1993), dalla legge sui brevetti per le invenzioni e per modelli utili (1998), dalla legge sui marchi di fabbrica e marchi commerciali (1998), e dal Codice civile del 1999. La Bielorussia è membro della Convenzione mondiale sui diritti d'autore (1952).

Il diritto di proprietà industriale si estende alle: invenzioni; modelli utili; campioni industriali; realiz-

Note:

(16) Free Economic Zones in <http://www.president.gov.by/eng/map2/state/law/l7.html>.

(17) V.I. Semenov, V.N. Artyomova, and G.A. Vasilevich, *The Labour Law: Textbook*, Minsk, 1997.

zazioni nelle selezioni; tipologia dei microschemi integrali; informazione segreta, know-how produttivo; nomi di fabbrica; marchi di fabbrica e commerciali; nome del luogo di provenienza del prodotto.

I diritti sulle invenzioni, sui modelli utili, sulle realizzazioni nelle selezioni si conservano soltanto se sono brevettati. La validità del brevetto sulle invenzioni e sulle realizzazioni nelle selezioni è di 20 anni, sui modelli utili è di 5 anni, sui campioni industriali è 10 anni. La validità di detti brevetti può essere prolungata.

I diritti sul nome di fabbrica, marchio di fabbrica e commerciale, il nome del luogo di provenienza dei prodotti si conservano se quest'ultimi sono registrati. Il diritto al nome della fabbrica dura finché la società non viene liquidata, oppure finché il detto nome non viene cambiato. La registrazione del marchio di fabbrica ed il certificato sul diritto d'utilizzare il nome della località di provenienza del prodotto sono validi per un periodo di 10 anni e possono essere prolungati.

La legislazione bielorrussa prevede che, nei contratti su licenza, la persona che detiene il brevetto (la licenza) trasmetta il diritto d'utilizzazione dell'invenzione (del modello utile, del campione industriale, delle realizzazioni nelle selezioni) al **licenziatario** che si prende la responsabilità di pagare il proprietario della licenza (del brevetto) od effettuare altre azioni previste nel contratto di licenza esclusiva o semplice. Nel caso di licenza esclusiva, il licenziatario avrà il diritto esclusivo sull'utilizzazione delle invenzioni, come previsto dal contratto, conservando per il licenziante le parti delle invenzioni non trasmesse al licenziatario. Nel caso del contratto di licenza semplice il proprietario trasmette soltanto il **diritto d'utilizzo delle invenzioni**, conservando per sé i diritti previsti dalla licenza (dal brevetto), compreso quello di metterla a disposizione di persone terze.

Il contratto di licenza sull'utilizzo del marchio di fabbrica viene registrato dal Dipartimento sui brevetti bielorusso e se detta registrazione non avviene, il contratto si considera **nullo**. Il trasferimento del know-how deve essere effettuato secondo quanto previsto dal contratto che entra in vigore, conforme alla legislazione, dopo la sua registrazione obbligatoria al Dipartimento sui brevetti (18).

Sistema bancario

La Bielorussia ha un sistema bancario organizzato su due livelli: la Banca Nazionale e le banche commerciali. La Banca Nazionale ha il compito di controllare e regolare l'intero sistema monetario e creditizio. Essa emette la moneta e favorisce lo sviluppo del mercato del credito favorendo la creazione di istituti bancari e regolando l'attività di quelli esistenti. Il sistema delle banche commerciali, non ancora pienamente sviluppato ed efficiente, ha comunque avuto un notevole sviluppo ed anche l'interscambio con l'estero è cresciuto. In Bielorussia è possibile anche costituire banche con capitale inte-

ramente straniero o a capitale misto, così come aprire filiali o rappresentanze. Le società straniere possono avere conti presso le banche private denominate sia in rubli che nella unità di conto straniera. Analisi recenti del sistema bancario bielorusso mostrano la **crescita delle banche commerciali**, che sono arrivate a 27, di cui 9 con capitale straniero (19).

Finanziamenti pubblici italiani sul paese

La Simest, istituita nel 1990 con la legge n. 100, ha finalità di promozione e sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di medie e piccole dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

Recentemente, il decreto legislativo 143/98 ha razionalizzato la normativa in materia di commercio estero, apportando modifiche sostanziali all'attività della Simest e concentrando presso di essa tutte le agevolazioni a favore delle attività delle imprese italiane all'estero, con un ampliamento degli strumenti di intervento.

Gli incentivi nazionali per l'internazionalizzazione delle imprese gestite dalla Simest sono i seguenti:

■ **legge 227/1977** (legge Ossola), che finanzia forniture di origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori e relativi servizi. Le modalità di intervento sono: contributo in conto interessi, fino all'85% dell'importo della fornitura, ma non oltre il 100% del valore dei beni e servizi della quota italiana;

■ **legge 394/1981**, che eroga finanziamenti per la penetrazione commerciale in paesi situati al di fuori dell'Ue. Le modalità di intervento sono: finanziamento agevolato fino ad un massimo dell'85% delle spese globali previste dal programma di penetrazione commerciale;

■ **legge 100/90**, istitutiva della Simest, che promuove e sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso la costituzione di joint-ventures in paesi non appartenenti all'Unione Europea. Le modalità di intervento sono: acquisizione diretta da parte della Simest della partecipazione al capitale dell'impresa mista, fino ad un massimo del 25% (la quota acquisita dovrà essere ceduta entro 8 anni dall'acquisizione stessa a un prezzo non inferiore alle condizioni di mercato); finanziamento agevolato, fino ad un massimo del 70%, di una parte della quota di capitale che gli operatori italiani hanno sottoscritto in una joint-venture;

■ **legge 304/90**, che prevede la concessione di fi-

Note:

(18) Intellectual Property Rights in Belarus in http://www.belarusembassy.org/economy/int_prop.htm.

(19) Banking and Currency Legislation in <http://www.president.gov.by/eng/map2/state/law/14.html>.

nanziamenti agevolati alle imprese italiane per le spese inerenti la partecipazione a gare internazionali all'estero (limitatamente a quelle indette in paesi non appartenenti all'Ue). I settori di interesse sono: realizzazione di lavori e costruzioni, impianti e progettazioni, prestazioni di servizi e aggiudicazione di forniture purché richiedano specifici studi e progettazione. Le modalità di intervento sono: il finanziamento copre fino al 100% delle spese;

■ **legge 317/1991** (art. 14), che prevede la possibilità di ottenere crediti agevolati per il parziale finanziamento delle quote di capitale di rischio nelle società ed imprese miste all'estero (20).

Nota:

(20) Cfr. Istituto nazionale per il commercio estero in <http://www.ice.gov.it/>; Programmi di penetrazione commerciale in <http://www.simest.it/>.

Principali indicatori economici (*)

	1999	2000	2001	2002	2003
Pil a prezzi correnti (miliardi di brb)	3.026	9.126	16.913	25.392	
Pil a prezzi correnti (milioni di us\$)	12.055	12.674	12.168	14.000	
Tasso di crescita reale (%)	3,4	5,8	4,1	4,7	
Inflazione %	293,7	168,6	61,1	42,5	95
Importazioni (Fob)	6.216	7.840	8.300	8.821	8.100
Esportazioni (Fob)	5.646	6.932	7.650	7.909	9.000
Saldo	- 570	- 908	- 650	- 912	- 900
(*) http://www.president.gov.by/Minstat/en/					

Indirizzi utili

In Bielorussia

- DELEGATION OF THE EUROPEAN COMMISSION TO UKRAINE, MOLDOVA, AND BELARUS - 01024 Kyiv, Ukraine - 10 Kruhlo-Universytetska St. - Tel. 380/444620010 - Fax 380/442302390
- TACIS BRANCH OFFICE IN BELARUS - 220030 Minsk - 21 Internatsionalnaya St. - Tel. 375/172066613 - Fax 375/172891281
- EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD) - 220050 Minsk - ul. Sovetskaya 7, 6th Floor - Tel. 375/172201537 - Fax 375/172207668
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI BELARUS - 220030 Minsk - Lenin Street 19 - Tel. 375/172 272922 - Fax 375/172274521
- CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA DELLA REPUBBLICA DI BELARUS - 220004 Minsk - Prospekt Masharov 14
- AMBASCIATA D'ITALIA - Ulitza Karl Marx, 37 - 220042 Minsk - Tel. 375/172292969 - Fax 2343046 - e-mail: ambitminsk@belsonet.net

In Italia

- AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA BELARUS - 00186 Roma - Via delle Alpi Apuane, 16 - Tel. 06/8208141